

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 38

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, SODDU, STRUMENDO, CARDETTI, RODOTÀ, CARIA,
STERPA, FRANCHI**

Presentata il 2 luglio 1987

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge contenente norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si sottopone al vostro esame, sollecitando un contributo positivo che ne integri l'impianto e ne verifichi i contenuti per raccogliere gli ampi, desiderabili consensi, si pone l'obiettivo di colmare una lacuna grave negli adempimenti inattuati della Costituzione, e al tempo stesso di avviare una seria azione riformatrice delle istituzioni sul delicato terreno del potere esecutivo.

Questa iniziativa prende le mosse dal punto in cui era giunto un intenso e fecondo lavoro di elaborazione e di scelte politiche e legislative, interrotto per la fine anticipata della nona legislatura,

quando sembrava che finalmente l'impegno dei gruppi parlamentari, prima nella Commissione affari costituzionali e poi nell'Assemblea, cogliesse l'importante e rassicurante successo di concludersi con la deliberazione della legge, scuotendo scetticismi interessati e rimuovendo la tenace resistenza che interessi consolidati e pigrizie conservatrici hanno opposto per più di quaranta anni dalla entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Non può negarsi certamente l'urgenza di questa riforma. La disciplina del Governo introduce certezza nelle regole del potere politico nella sede più solenne e decisiva in cui le scelte generali di indirizzo prendono le mosse per orientare l'intero sviluppo della comunità nazionale, precisa le singole responsabilità

costituzionali e politiche, e garantisce l'ordinato svolgimento delle funzioni degli organi del potere esecutivo.

La disciplina si estende, inoltre, alla organizzazione del Governo in senso lato, mettendo ordine e chiarezza in tutte le tendenze innovative maggiori che si sono manifestate nella ormai ricca esperienza politica repubblicana. Essa comprende, infine, la regolazione di alcune attribuzioni di interesse generale dell'esecutivo e in primo luogo del potere normativo, sia per quanto concerne le potestà primarie della decretazione legislativa di urgenza e della decretazione legislativa delegata, sia per ciò che si riferisce alla potestà regolamentare.

Introdurre regole certe e scritte in campi così delicati, sostituendo quelle regole convenzionali, quelle comode prassi, che fin qui hanno costituito la mutevole disciplina organica del potere esecutivo, è un fatto altamente importante e positivo per vari ordini di motivi, che si raccomandano alla attenta considerazione della Camera.

In primo luogo si pone un freno alla precarietà ed all'incertezza dominanti, che costituiscono oggi un comodo varco per il libero sfogo di pressioni che interessi di parte esercitano sulle istituzioni governative, piegandole ad un uso che si allontana dagli interessi generali, per curare meglio quelli particolari.

È questo il terreno tipico di coltura e di manovra della invadenza che i partiti ed i gruppi compiono sulle istituzioni.

In secondo luogo, la disciplina che si propone di introdurre nell'ordinamento, nel conferire un impianto organico e sistematico allo svolgimento delle funzioni costituzionali e politiche del Governo, consente quei controlli e quella collaborazione che gli altri poteri dello Stato devono poter fare e dare nei confronti del potere esecutivo, e specialmente le Camere ed il Parlamento nel suo insieme.

Per comprendere il valore effettivo e pratico di questo aspetto, basterà ricordare quel che ha significato la prassi della decretazione legislativa d'urgenza, soprattutto nelle ultime tre legislature, e

gli inconvenienti sempre più gravi e sempre più lamentati proprio nelle aule parlamentari riguardo alla mancata delegificazione, ed all'uso improprio, per difetto e per eccesso, della potestà regolamentare del Governo.

Ciò implica anche, come gli onorevoli colleghi fanno molto bene, che in parallelo *iter* di questa legge, dovrà aversi un rapido e conclusivo esame di quelle modifiche del procedimento legislativo parlamentare che rimuovano la causa istituzionale prima dell'abuso della decretazione legislativa del Governo, e della contemporanea cattiva supplenza della fonte regolamentare, e cioè la crisi della legge, come atto regolatore di interessi generali, manifestazione più alta della responsabilità politica della rappresentanza, e prestazione tempestiva della democrazia rispetto allo sviluppo civile ed economico della comunità nazionale.

In terzo luogo si chiede che la Camera consideri fino in fondo l'importanza della legge che si propone di approvare, al fine di porre argini adeguati di garanzia democratica in un campo come quello del potere esecutivo, del Governo e delle sue funzioni.

La disciplina giuridica del potere politico costituisce in sé un fatto politico, non solo giuridico formale, che è decisivo per la qualità democratica di una Repubblica moderna.

Se questo è stato vero in ogni tempo ed in ogni luogo, lo è ancor più oggi, quando il potere politico cresce continuamente nelle sue opportunità materiali e nei campi nei quali continuamente estende la sua presenza dominante, determinando larga parte degli equilibri sociali, della distribuzione della ricchezza, della condizione dell'individuo. Sempre meno ci si sottrae, nel soddisfacimento dei bisogni e nella manifestazione delle volontà, di singoli e di gruppi, al consenso, al diniego, all'autorizzazione, al veto, ad ogni altra possibile interferenza del potere politico.

Perciò è vitale il valore di limite che questa legge, come qualsiasi altra legge regolatrice, intrinsecamente oppone, nelle

sue disposizioni e per il fatto di esistere, al potere politico che disciplina, e nell'atto stesso di disciplinarlo. La legge è atto di limite del potere, come è atto di limite della forza, e racchiude in questo suo significato il duplice, conseguente valore della garanzia e della legittimazione. Essa garantisce i destinatari degli atti compiuti dal potere disciplinato, siano essi altri organi dello Stato o i soggetti privati, e legittima i titolari del potere disciplinato nell'esercizio di questa loro attribuzione: non è certo che l'una e l'altra cosa si possano avere nella zona grigia della mancanza di una legge certa, come oggi è.

* * *

La proposta di legge riproduce il testo approvato dalla Camera dei deputati, dopo un impegnato e serio lavoro preparatorio compiuto dalla Commissione affari costituzionali, con il prezioso apporto del relatore, ed una valida convergenza di larghissima parte dei gruppi parlamentari. Non si è ritenuto opportuno riportare le modifiche introdotte dalla Commissione referente del Senato della Repubblica, sia per la caratteristica non divergente di esse rispetto all'impianto conferito dalla deliberazione della Camera, sia per rispetto dell'autonomia di giudizio e di decisione di quel ramo del Parlamento che avrà modo di dispiegarsi nell'iter che ora riprende.

Dopo la riproduzione delle norme costituzionali sul Governo e sui suoi organi necessari (articolo 1), sono fissate le competenze del Consiglio dei ministri, riaffermandone la natura di organo responsabile delle attribuzioni governative dell'indirizzo e degli atti di maggiore rilevanza del Governo (articolo 2).

Con l'articolo 3 si disciplina in modo uniforme il potere governativo di preposizione negli enti pubblici, con la eccezione degli enti per il credito, che si ritiene opportuno regolare separatamente, nell'ambito delle riforme del relativo settore.

Con questa disposizione si può rendere più efficace la corrispondente funzione parlamentare di controllo, e ridurre la parcellizzazione di questa attività del Governo, nonché la connessa duplice invadenza dei partiti e dei gruppi di pressione.

L'articolo 4 detta norme sul funzionamento del Consiglio dei ministri, e regola le funzioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che ne è il segretario. Opportunamente si rinvia al regolamento interno del Governo la fissazione delle forme concernenti la composizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, gli adempimenti istruttori, e la pubblicità dei lavori.

Segue la determinazione dei poteri del Presidente del Consiglio, quale organo del Governo, nelle relazioni con gli altri organi costituzionali (articolo 5, n. 1), e in virtù dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione (articolo 5, n. 2), nonché le potestà connesse alle politiche comunitarie, di cui conserva la promozione ed il coordinamento interno, ed ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 5, n. 3), e tutte le altre previste dalle leggi (articolo 5, n. 4).

L'innovazione che il Governo ha compiuto nella nona legislatura quanto alla sua organizzazione interna, mediante l'istituzione del comitato dei ministri denominato Consiglio di Gabinetto, viene giudicata nel suo insieme positivamente, e pertanto se ne propone la consacrazione legislativa, al fine di assegnare confini certi e finalità strettamente afferenti al coordinamento ed alla intesa politica, esigenze tipiche del regime di coalizione. Pertanto (articolo 6) il Consiglio di Gabinetto è organo ausiliario, destinato a facilitare lo svolgimento dell'attività del Presidente del Consiglio rivolta al mantenimento della unità politica ed amministrativa del Governo, ed all'istruzione delle determinazioni (cioè: atti generali) del Consiglio dei ministri, ed è composto per iniziativa del Presidente del Consiglio, e con l'assenso del Consiglio dei ministri.

La composizione del Consiglio di Gabinetto può integrarsi in dipendenza della particolare natura dei temi in discussione (articolo 6, n. 2). È inoltre previsto uno speciale raccordo tra ciascun Comitato interministeriale ed il Consiglio dei ministri, per il necessario coordinamento e per l'informazione reciproca, tenuto conto della diversa posizione costituzionale e politica degli uni e dell'altro (articolo 6, n. 3).

Seguono norme sulla figura del Vicepresidente del Consiglio e sulla vicarianza precaria del Presidente del Consiglio (articolo 7), sui Ministri senza portafoglio (articolo 8), e sugli incarichi speciali a Ministri, sui Commissari straordinari di Governo (articolo 9) e sui Sottosegretari di Stato (articolo 10). Si tratta di disposizioni generalmente razionalizzatrici, che formalizzano e sistemano prassi fin qui cresciute in modo incoerente ed incerto.

Assai rilevante è l'istituzione e la disciplina della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mira a collocare sul piano della collaborazione necessaria tali relazioni interorganiche, per prevenire uno sterile contenzioso, che deprime l'autorità e lo svolgersi dei pubblici poteri, senza favorire, ma anzi spesso ostacolando l'interesse generale.

Alla conferenza (articolo 11) è conferita una larga autonomia, ed un'adeguata indipendenza funzionale, nonché una tendenziale esclusività nelle attribuzioni del raccordo tra lo Stato ed autonomie regionali.

Altre disposizioni concernenti questa materia ed analoghe fattispecie prevedono, in particolare, la facoltà del Presidente del Consiglio di invitare i presidenti delle regioni a partecipare all'esame di specifiche questioni in Consiglio dei ministri (articolo 12), la regolazione del Commissario del Governo nella regione, la sua posizione e le funzioni attribuite (articolo 13).

Completa la parte concernente l'organizzazione del Governo la disposizione (articolo 14) contenente la delega legi-

slativa per la riduzione ed il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali. Questa duplice menzione non intende dare corpo o preferenza legislativa a dispute dottrinali di nomenclatura, ma solo si preoccupa di assoggettare alla futura disciplina unificatrice tutte le fattispecie organizzatorie consistenti in organi collegiali del Governo in senso lato, frutto di successive innovazioni, che hanno obbedito a necessità contingenti, senza alcun vincolo di coerenza nel tempo e nei principi, nel tentativo non riuscito di superare il modello angusto della struttura del Governo per i Ministeri, ma con il solo risultato di aggiungere ulteriori contraddizioni e duplicazioni.

* * *

Segue un secondo gruppo di disposizioni che hanno per oggetto non profili organizzatori del Governo bensì la disciplina della sua funzione di eminente rilevanza costituzionale e politica, che è quella della predisposizione normativa.

Viene quindi regolata la potestà di decretazione legislativa delegata, ex articolo 76 della Costituzione (articolo 15), con norme sulla tipicità formale del decreto legislativo, nonché l'ammissione dell'esercizio plurimo del potere legislativo delegato dal Parlamento al Governo, e la fissazione però dei relativi limiti, in virtù dei quali si esclude che il potere stesso possa essere esercitato più volte per il medesimo oggetto. È anche previsto un particolare regime nel caso in cui la delega sia ultrabiennale.

Circa la *vexata quaestio* della decretazione legislativa d'urgenza, ex articolo 77 della Costituzione (articolo 16), oltre alla fissazione della tipicità formale del provvedimento, che è misura opportuna per la riconoscibilità materiale al pari della decretazione legislativa delegata, sono previsti alcuni limiti, e in particolare il divieto di reiterazione dopo il rifiuto deliberato di conversione, di norme eterogenee o ad applicazione differita nel tempo, o generali.

Ma questa nuova disciplina esige, ed è opportuno ribadirlo proprio nella illustrazione della relativa proposta, che contestualmente si riformi il regolamento parlamentare sul procedimento legislativo, per l'introduzione della corsia preferenziale e del contingentamento dei tempi. Se questo non avvenisse, la limitazione unilaterale della potestà di decretazione legislativa di urgenza del Governo rappresenterebbe una pesante clausola di paralisi del sistema.

L'articolo 17 contiene norme sul potere regolamentare del Governo, e quindi rappresenta una parte essenziale e di grande interesse pratico e istituzionale della proposta di legge.

Dopo aver individuato la forma del regolamento, che è in tutti i casi decreto del Presidente della Repubblica, emanato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri, si enumerano i casi nei quali si può provvedere con regolamento del Governo, e cioè per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi (articolo 17, n. 1, lettera a), il che esclude che possa darsi esecuzione regolamentare al decreto-legge prima della conversione in legge, per l'attuazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale (articolo 17, n. 1, lettera b), per la disciplina delle materie in cui manchino norme legislative, se non vi è riserva di legge (articolo 17, n. 1, lettera c), per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche (articolo 17, n. 1, lettera d), per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali (articolo 17, n. 1, lettera e). Si tratta quindi di una vasta, prima realizzazione della delegificazione.

Oltre i regolamenti governativi propriamente detti, sono anche previsti e disciplinati i regolamenti ministeriali, che sono ordinanze generali del ministro, su esplicita prescrizione attributiva della legge, e nei limiti delle competenze ministeriali: figura analoga, istituita alle stesse condizioni, è quella del regolamento interministeriale, di pertinenza dei

Comitati interministeriali (articolo 17, n. 2). Sia i regolamenti ministeriali sia quelli interministeriali sono subordinati ai regolamenti governativi.

I regolamenti governativi, nonché quelli ministeriali ed interministeriali, hanno la denominazione obbligatoria corrispondente, devono essere muniti del parere del Consiglio di Stato, sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e sono pubblicati, conformemente alla recente riforma della pubblicazione degli atti del Governo, sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Vi è infine una seconda fattispecie di delegificazione, più generale di quella precedente, e però subordinata ai singoli atti di conferimento legislativo futuro, dei quali si prescrive la forma tipica (articolo 17, n. 4). Queste leggi, che furono prefigurate nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e denominate leggi organiche, autorizzeranno l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, anche nelle materie coperte da riserva (non assoluta) di legge, determinando le norme generali regolatrici della singola materia, e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti, al momento in cui entreranno in vigore le nuove norme (regolamentari (articolo 17, n. 4).

* * *

Un terzo gruppo di norme è contenuto nella disposizione dell'articolo 18, e concerne lo svolgimento della funzione di controllo amministrativo sugli atti del Governo.

Viene rispettata ed attuata la competenza costituzionale in materia della Corte dei conti, chiarendosi ancora una volta che non vi rientra il regime degli atti del Governo provvisti di forza di legge. È pertanto abolito il visto di legittimità sui decreti legislativi e sui decreti-legge.

Pur rispettando l'avviso contrario espresso dai membri della Corte dei conti su tale nuova disciplina, si è preferito mantenere l'originaria proposta della Camera dei deputati, per il triplice ordine

di ragioni della ampia convergenza di consensi politici a suo tempo verificata, per il nuovo e più intenso controllo politico delle Camere parlamentari su tali atti, e per la delimitazione più rigorosa che la nuova regolazione dei poteri normativi del Governo realizza. Non può, peraltro, prendersi nemmeno in considerazione il profilo di incostituzionalità, del tutto infondato, che taluno pretenderebbe di opporre a tale esenzione.

Fa seguito l'enumerazione razionalizzata degli atti del Governo che richiedono obbligatoriamente il visto della Corte dei conti, a pena di inefficacia.

* * *

Un quarto gruppo di disposizioni concerne la disciplina amministrativa della Presidenza del Consiglio.

La Presidenza è eretta sotto tale profilo in Segretariato generale (articolo 19), suddiviso in dipartimenti ed uffici, a cui è preposto, quale vertice dell'amministrazione, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, mentre la responsabilità di singoli dipartimenti ed uffici appartiene ai Ministri senza portafoglio, che siano incaricati delle corrispondenti funzioni.

Si è dunque preferito un modello *ad hoc*, e non quello dicasteriale tipico. Ciò è confermato nelle successive norme, che regolano le attribuzioni del Segretariato generale (articolo 20), della Segreteria del Consiglio dei ministri, e prevedono la facoltà del Presidente del Consiglio di istituire uffici e dipartimenti oltre quelli già posti dalla legge (articolo 21) e coincidenti con gli incarichi devoluti generalmente a Ministri senza portafoglio (funzione pubblica, ricerca scientifica, protezione civile, Mezzogiorno, affari regionali, rapporti con il Parlamento).

Le competenze della Presidenza sono razionalizzate e precisate sistematicamente, nel campo fin qui di incerta individuazione della funzione amministrativa.

È istituito l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e per l'attività normativa del Governo (articolo 22), viene data la delega legislativa per la riforma dell'attività pubblica di statistica e per l'ISTAT (articolo 23), e trasferite le funzioni di vigilanza sugli enti pubblici attribuite alla Presidenza del Consiglio, ai Ministeri competenti per materia, e in particolare quelle concernenti il CNR al ministro incaricato del settore della ricerca (articolo 24).

Per l'informazione e l'editoria è istituito un dipartimento del Segretariato generale, considerando le attribuzioni devolute in materia dalla legge alla Presidenza del Consiglio, mentre la direzione generale della proprietà letteraria artistica e scientifica è trasferita al Ministero per i beni culturali (articolo 25).

Le disposizioni successive disciplinano la contabilità della Presidenza del Consiglio e regolano le imputazioni e le procedure di spesa (articolato 26).

Le norme sul personale prevedono i procedimenti per la nomina dei capi dei dipartimenti e degli uffici (articolo 27), la facoltà del Presidente del Consiglio di avvalersi di consulenti e di costituire comitati di consulenza (articolo 28), di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ed anche di estranei alla pubblica amministrazione (articolo 29), l'attribuzione delle funzioni di capo dell'ufficio stampa (articolo 31).

Completano questa parte della legge altre norme sullo *status* degli addetti alla Presidenza del Consiglio (articoli da 32 a 34), che, con quelle precedenti, formano corpo con la disciplina dettata in materia dalla legge 8 agosto 1985, n. 455.

L'articolo 35 istituisce il consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio, e le successive disposizioni concernono l'organico dei dipendenti della Presidenza e contengono ulteriori norme sul personale, comprese quelle transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione ».

ART. 2.

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo, anche nel suo svolgimento amministrativo, e delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Il Consiglio dei ministri approva:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regio-

nale; gli atti del Governo previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali, salvo quanto stabilito dallo statuto speciale per la regione siciliana; le ratifiche, nella prima seduta successiva, delle determinazioni adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri in via di urgenza;

e) le direttive da impartire, tramite il commissario del Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad uniformarsi; in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dispone, su proposta del ministro competente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale;

f) le proposte di sollevare conflitto di attribuzione nei rapporti con le regioni e con gli altri poteri dello Stato e di resistere nei conflitti sollevati dalle regioni e dagli altri organi dello Stato;

g) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare che attengano all'indirizzo politico del Governo;

h) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

i) gli atti concernenti la regolamentazione dei rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

l) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

m) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

n) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

o) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

p) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

ART. 3.

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 4.

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, esercita le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Non è ammessa da parte dei membri del Consiglio dei ministri la divulgazione di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti tenuti nelle sedute del Consiglio.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte d'iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza degli atti formalmente deliberati; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio a cura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo;

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti legislativi, dei decreti-legge, dei regolamenti e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti emanati dal Presidente della Repubblica;

e) presenta alle Camere i disegni di legge del Governo e, anche attraverso un

ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) impartisce ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo e risolve, anche con disposizioni di carattere generale, le divergenze e i conflitti tra i ministri, ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri; impartisce le direttive politiche connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche ed amministrative che ritenga di dover sottoporre al Consiglio dei ministri;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può, con l'assenso del Consiglio dei ministri, disporre indagini e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) sovrintende all'attività dei commissari del Governo;

h) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

i) per l'elaborazione dei disegni di legge o di atti normativi o di provvedimenti a carattere plurisettoriale o che ineriscano, anche in parte, alle attribuzioni di più Ministeri o comunque rilevanti per la politica generale del governo, anche ai fini del concerto, quando sia previsto, può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione; può convocare quindi, in Comitato, i ministri preposti ai ministeri titolari delle competenze implicate dallo schema di disegno di legge o di atto normativo o di provvedimento per la valutazione definitiva prima di porlo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove

gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee;

c) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

ART. 6.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento della sua funzione di mantenimento dell'unità politica e amministrativa del Governo e, altresì, per preparare e istruire determinazioni del Consiglio dei ministri, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende il nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui appositamente designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

ART. 7.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio

dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.

2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma precedente spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

ART. 8.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

2. Il Presidente della Repubblica può, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, conferire a questi o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 3, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.

ART. 9.

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o

dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può convocare il commissario perché intervenga, senza diritto di voto, in Consiglio dei ministri, allorché si trattino affari relativi all'incarico conferitogli, e può invitarlo a rappresentare il Governo in Parlamento per l'esame di argomenti attinenti all'incarico.

ART. 10.

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministero e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Fino alla sua entrata in vigore il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei ministri con portafoglio. Entro tale limite i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministri con portafoglio.

ART. 11.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca la conferenza e la presiede, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nonché dal ministro per i rapporti con il Parlamento e dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. Nell'ambito della Conferenza possono essere istituite, con la partecipazione dei presidenti o di componenti delle giunte regionali appositamente delegati, commissioni per settori di attività o singole materie.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza e delle commissioni, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri ministri nonché rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici.

5. La Conferenza adotta il proprio regolamento interno che è emanato, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento prevede la sessione ordinaria ogni tre mesi della Conferenza e regola la richiesta di convocazione o di inserimento di singole questioni all'ordine del giorno della Conferenza da parte di presidenti delle regioni.

6. La Conferenza, di norma, viene consultata:

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

c) sugli schemi di disegno di legge relativi a materie di competenza regionale;

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nel comma 1, per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui risultati delle singole sessioni di lavoro della Conferenza.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, norme aventi valore di legge ordinaria intese a procedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni istituiti sulla base di leggi vigenti e a rivedere la disciplina dei pareri richiesti alle regioni in conformità alla legislazione vigente sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni aventi competenze non strettamente settoriali e la pronuncia di pareri su questioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le regioni e le province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri;

b) stabilire norme per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza.

ART. 12.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, limitatamente all'esame di provvedimenti di rilevante interesse per una singola regione, il presidente della regione interessata. Rimangono ferme le disposizioni relative alla partecipazione al Consiglio dei ministri dei presidenti delle regioni a statuto speciale.

ART. 13.

1. Il commissario del Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari regionali, qualora nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra i funzionari

dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, con esclusione dei magistrati ordinari.

2. La funzione di commissario del Governo è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

3. Oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, il commissario del Governo, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione degli indirizzi del Consiglio dei ministri:

a) sovrintende, in collaborazione con le autorità statali periferiche preposte al coordinamento amministrativo, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare l'unità di indirizzo nell'esercizio delle funzioni stesse convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) nel rispetto delle reciproche competenze, coordina le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione in vista del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione, curando i rapporti amministrativi tra il Governo e la regione, mediante riunioni periodiche con i rappresentanti regionali e quelli delle amministrazioni statali decentrate;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tra-

mite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione; fornisce dati ed elementi per la redazione della « Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione »; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività del commissariato del Governo e degli organi regionali.

4. Le disposizioni del presente articolo si estendono, salvo quanto previsto nell'ordinamento dei singoli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, al commissario dello Stato per la regione siciliana, al rappresentante del Governo per la regione sarda, al rappresentante del Ministero dell'interno — presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta —, al commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e ai commissari del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente poteri e funzioni del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e della commissione di coordinamento.

ART. 14.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e a riordinare i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, anche in relazione alle norme, agli strumenti e alle procedure contenute nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri;

c) mantenimento delle attribuzioni esercitate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alla pubblicità dei Comitati.

ART. 15.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di « decreto legislativo » e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,

della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

ART. 16.

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di « decreto-legge » e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con un voto di una delle due Camere e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi decreti;

d) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione, anche parziale, ovvero della mancata conversione per decadenza del termine sia data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 17.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate in via generale dalle leggi;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

3. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di « regolamento », sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista in Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

ART. 18.

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

a) i decreti del Presidente della Repubblica adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, esclusi i decreti emanati ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione;

b) i provvedimenti di contenuto normativo adottati con decreto di uno o più ministri;

c) i provvedimenti adottati dai Comitati interministeriali in ordine al riparto od all'assegnazione di fondi stanziati nel bilancio dello Stato;

d) i decreti ministeriali di variazione del bilancio e di accertamento dei residui;

e) i provvedimenti dei ministri con i quali si approvino contratti che comunque comportino spese, nonché i provvedimenti di nomina e di avanzamento in carriera del personale con esclusivo riguardo al rispetto dei limiti degli organici;

f) i decreti del Presidente della Repubblica di approvazione dei regolamenti governativi.

2. La Corte dei conti, esercitato il controllo di legittimità, appone il visto e provvede alla registrazione.

3. I decreti del Presidente della Repubblica che decidono ricorsi straordinari o cambiamenti di cognome non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti per quanto da essi disposto in conformità al parere del Consiglio di Stato.

4. Nulla è innovato rispetto a quanto disposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Il secondo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è abrogato.

ART. 19.

1. L'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso svolge i compiti di cui all'articolo 20 ed è ordinato in dipartimenti ed uffici secondo le modalità previste dall'articolo 21.

2. Al Segretariato è preposto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono responsabili degli uffici e dipartimenti corrispondenti alle funzioni ad essi delegate.

ART. 20.

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a:

a) assicurare la documentazione e l'assistenza necessaria per il Presidente e i ministri in Consiglio; coadiuvare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso;

b) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

c) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;

d) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo;

e) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

f) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

g) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;

h) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

i) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti agli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

l) assistere e coadiuvare, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei

ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

m) assistere e coadiuvare il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

n) curare il cerimoniale della presidenza del Consiglio dei ministri;

o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa, portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri;

r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;

s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;

t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

v) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui al comma 5 dell'articolo 21 ed al comma 1 dell'articolo 25;

z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile;

aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio.

ART. 21.

1. Agli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 20 provvede la segreteria del Consiglio dei ministri.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera b) dell'articolo 20, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato composto da non più di cinque esperti, incaricati a norma dell'articolo 28.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 20 il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici a cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione.

4. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.

5. Sono in ogni caso costituiti i seguenti dipartimenti:

a) della funzione pubblica;

b) della ricerca scientifica;

- c) della protezione civile;
- d) per il Mezzogiorno;
- e) per gli affari regionali;
- f) per i rapporti con il Parlamento.

ART. 22.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 20.

2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.

3. L'ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.

4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.

5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regola

l'organizzazione e l'attività dell'ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle Giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.

7. All'ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

ART. 23.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 24.

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non rientrino nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

ART. 25.

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti, salvo quanto previsto dal seguente comma.

2. L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica è trasferito al Ministero dei beni culturali e ambientali. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per disciplinare il trasferimento dell'ufficio, prevedendo la facoltà degli addetti di optare per l'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sarà regolata la ricongiunzione del contingente dei ruoli della direzione generale all'organico del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I relativi dipendenti saranno inquadrati nel posto spettante secondo la qualifica e l'anzianità posseduta.

3. All'organizzazione del dipartimento, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni residue, si provvede in conformità al comma 3 del precedente articolo 21.

ART. 26.

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di

coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro *I* della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

ART. 27.

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo.

2. Essi, ove non appartenenti al ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza e cessano comunque dalle loro funzioni dopo il giuramento del nuovo Governo, salvo conferma.

3. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato su proposta del ministro interessato.

ART. 28.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 29.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

ART. 30.

1. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata a persona estranea all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.

ART. 31.

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da

consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. I consiglieri di cui al presente articolo sono assegnati ai dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì conferiti gli incarichi agli esperti. Qualora gli esperti siano destinati a svolgere le loro funzioni presso un dipartimento od un ufficio posto alle dipendenze di un ministro senza portafoglio, il conferimento dell'incarico è disposto su proposta di quest'ultimo, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 441.

5. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

6. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 32.

1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo con-

servano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegata alla presente legge, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

ART. 33.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

ART. 34.

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali.

ART. 35.

1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto:

a) dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 36.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali

e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento delle posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

ART. 37.

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 38.

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti

del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

3. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 2, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

4. Ai fini giuridici l'anzianità nella qualifica di inquadramento è determinata valutando per intero l'anzianità maturata nella corrispondente qualifica di provenienza.

5. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie

interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

6. Ai fini di quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ove i relativi bandi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle unite tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 39.

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 21 della presente legge, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato di cui al comma 2 dell'articolo 25 sono soppressi i ruoli già facenti capo alla direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

5. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

ART. 40.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 37.300 milioni in ragione di anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 17.300 milioni ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata, per ciascuno di essi, in lire 37.300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il Ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri asse-

gni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

**ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e Consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate	30	20	} 104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
Totale	165	95	

TABELLA B.

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	31	15	} 30
8 ^a	123	62	
7 ^a	193	96	
6 ^a	290	145	
5 ^a	375	187	
4 ^a	544	272	
3 ^a	113	57	
2 ^a	59	30	
Totale	1.728	864	